



# PROVINCIA DI CHIETI

## Ordinanza n. 421 del 19 GEN. 2016 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ISTITUZIONE OBBLIGO PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO  
PER IL TRANSITO SU TALUNE STRADE PROVINCIALI  
DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO SOLARE

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2

**PREMESSO** che durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e/o di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano disagi per la circolazione stradale e problematiche legate alla sicurezza dei veicoli, che condizionano il regolare flusso del traffico stradale lungo alcune Strade Provinciali di seguito riportate;

**CHE** in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà, possano provocare blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve;

**VISTO** gli articoli 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.i.:

### ORDINA

Che i veicoli in transito lungo la sotto elencata rete viaria di competenza di questa Provincia, nel periodo compreso tra il **15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno solare, fino a diversa disposizione**, siano muniti di **pneumatici invernali** conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.03.1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero abbiano a bordo **catene da neve** o altri mezzi antisdrucchievoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Num. S.P.	Strada Provinciale	dal km	al km
164	Quadri - Stazione di Palena	dal km 0+000 (centro abitato di Quadri)	al km 29+683 (innesto ex S.S. 84 "Frentana" loc. Stazione di Palena)
166	Valle del Sole	dal km 0+000 (centro abitato di Pizzoferrato)	al km 6+846 (loc. Macchia Gravare in agro di Gamberale)
225	Ex S.S. 558 Sangritana 2 <sup>A</sup>	dal km 0+000 (innesto S.S. 652 di Fondo Valle Sangro)	al km 4+462 (Confine Provincia di Isernia)
227	Gamberale - Gamberale Stazione	dal km 0+000 (Gamberale)	al km 10+700 (loc. Stazione di Gamberale)
220	Ex S.S. 614 della Maielletta	dal km 0+000 Aia della Forca	al km 16+000 fine competenza
222	Ex S.S. 649 DIR Fondo Valle Alento	dal km 0+000	al km 4+500
223	Ex S.S. 656 Val Pescara Chieti	dal km 0+000	al km 4+800
224	Ex S.S. 656 DIR Val Pescara Chieti	dal km 0+000	al km 3+700
219	Ex S.S. 539 Di Manoppello	dal km 13+500 confine prov.	al km 22+409 intersezione con S.P. Cerrani
8	Chieti - Roccamontepiano	dal km 0+000 intersezione con via per Popoli	al km 20+811 intersezione con la S.P. Ex 539 abitato di Roccamontepiano
209	Via per Popoli	dal km 0+000 Theate Center	al km 4+800 inizio tratto comunale

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

La presente Ordinanza sarà resa nota attraverso specifici segnali collocati lungo le strade interessate e sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia di Chieti.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.92 n.285. Le violazioni alla presente Ordinanza



# PROVINCIA DI CHIETI

comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4<sup>a</sup> e comma 14<sup>a</sup> del C.d.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3<sup>a</sup> del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 74 del DPR 495/1992.

La presente Ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dot. Ing. Carlo CRISTINI)

